



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1154/11 Sent.
N. 337/09 Reg. Gen.
N. 6155/11 Cron.
N. 2506/11 Rep.

Il Tribunale Civile e Penale di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati:

CONTRIBUTO UNIFICAT

- 1) DOTT. CATERINA SANTINELLO Presidente Rel.
- 2) DOTT. NICOLETTA LOLLI Giudice
- 3) DOTT. CATERINA ZAMBOTTO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo il 15.1.2009 al n. 337/09 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 3.1.2009 da avv. P. Polato a mezzo posta da Uff. Post. Mestre

DA

~~_____~~, C.F.: ~~_____~~

~~_____~~, C.F.: ~~_____~~

- Attori -

rappresentati e difesi come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Paolo Polato con studio in Padova, viale Navigazione Interna n. 51 c/o avv. M. Spada

CONTRO

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., C.F.: 02089931204

- Convenuta -

rappresentata e difesa come da mandato in calce all'atto



di nomina di nuovo difensore dall'avv. Gianni Solinas con studio in Padova, via Trieste n. 31/a

OGGETTO: Bancari.

CONCLUSIONI

Degli attori

- come da foglio allegato.

Della convenuta

- nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate da [redacted] e [redacted] sia in via principale che in via subordinata perchè prescritte, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti;

- in via riconvenzionale: nel denegato caso di accertamento della nullità degli ordini di investimento, condannarsi [redacted] e [redacted] a restituire alla Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., i titoli oggetto di causa e le cedole incassate con valuta di competenza;

- nel denegato caso di accoglimento delle domande avverse formulate in via principale ovvero in via subordinata, nessuna di esse esclusa, visti gli artt. 2104 e 1375 c.c., condannarsi [redacted] ^{2 RISPARMIO} alla Cassa di Risparmio del veneto il danno provocato dal grave inadempimento del prestatore di lavoro, danno che



qui si quantifica in misura pari all'eventuale condanna che dovesse essere comminata all'Istituto comprensiva di capitale, interessi e spese legali;

- in via istruttoria: ammettersi quanto dedotto in nota di precisazione delle conclusioni;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

B) NEL MERITO

• IN PRINCIPALITA'

- a) Rigettarsi le domande riconvenzionali e le eccezioni tutte sollevate da parte convenuta in propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto in virtù delle motivazioni mentovate in atto introduttivo di questa difesa e nelle ulteriori memorie;
- b) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inesistenza degli ordini d'acquisto delle obbligazioni
 - 1) ARG DEM S.U. 98/2010 EUR per nominali euro 60.000,00 e per un controvalore di euro 55.962,90, del 14/03/2000;
 - 2) ARG LIT TV 98/05 nominali lire 50.000.000 per un controvalore di euro 24.778,32, del 24/08/2000;
 - 3) ARG LIT TV 98/05 nominali lire 100.000.000 per un controvalore di euro 49.635,30, del 11/09/2000;
 - 4) ARG LIT TV 98/05 nominali lire 50.000.000 per un controvalore di euro 22.818,10, del 12/12/2000

(meglio descritti in atti). attesa la grave violazione dell'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), e degli artt. 26 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998 (per le condotte tenute fino alla data 01/11/2007) e del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (per le condotte tenute dopo il 02/11/2007), della disciplina in materia di trasparenza e correttezza in ambito bancario e di tutta la normativa vigente in

4

W

materia creditizia e finanziaria, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa:

c) Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta, alla restituzione della somma impiegata per i predetti ordini di acquisto assommante complessivamente ad €153.194,62 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a favore della parte attrice per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

• **IN SUBORDINE**

a) accertarsi e dichiararsi la risoluzione dei contratti relativi alle operazioni di acquisto dell'obbligazione:

1) ARG DEM S.U. 98/2010 EUR per nominali euro 60.000,00 e per un controvalore di euro 55.962,90, del 14/03/2000;

2) ARG LIT TV 98/05 nominali lire 50.000.000 per un controvalore di euro 24.778,32, del 24/08/2000;

3) ARG LIT TV 98/05 nominali lire 100.000.000 per un controvalore di euro 49.635,30, del 11/09/2000;

4) ARG LIT TV 98/05 nominali lire 50.000.000 per un controvalore di euro 22.818,10, del 12/12/2000

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. c.c., atteso il gravissimo e rilevante inadempimento contrattuale di banca convenuta consistente nella reiterata violazione dell'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), e degli artt.

26 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998 (per le condotte tenute fino alla data 01/11/2007) e del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (per le condotte tenute dopo il 02/11/2007). della disciplina in materia di trasparenza e correttezza in ambito bancario e di tutta la normativa vigente in materia creditizia e finanziaria, per le motivazioni in fatto e in diritto **esposte in narrativa.**

b) Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, **condannarsi banca** convenuta alla ripetizione a favore degli odierni attori delle somme oggetto della predetta negoziazione finanziaria, che si determina in **€153.194,62** o in quella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di **giustizia**, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patendi in conseguenza del grave inadempimento contrattuale / precontrattuale perpetrato dalla medesima convenuta, nella misura **che emergerà in corso di causa** o che si riterrà di giustizia;

• **IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA**

a) accertarsi e dichiararsi che in occasione della **operazione finanziaria** riguardante l'obbligazione (meglio descritta in narrativa):

- 1) ARG DEM S.U. 98/2010 EUR per nominali **euro 60.000.00** e per un controvalore di euro 55.962,90, del 14/03/2000;
- 2) ARG LIT TV 98/05 nominali lire 50.000.000 per un controvalore di euro 24.778,32, del 24/08/2000;
- 3) ARG LIT TV 98/05 nominali lire 100.000.000 per un controvalore di euro 49.635,50, del 11/09/2000;

4) ARG III TV 98/05 nominali lire 50.000.000 per un controvalore di euro 22.818,10, del 12/12/2000

La banca convenuta ha reiteratamente violato i precetti di cui all'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), e agli artt. 26 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998 (per le condotte tenute fino alla data 01/11/2007) e del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (per le condotte tenute dopo il 02/11/2007), e più in generale della disciplina in materia di trasparenza e correttezza in ambito bancario e di quelli disposti nella normativa vigente in materia creditizia e finanziaria, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa; per l'effetto condannarsi parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi che si quantificano in Euro 153.194,62 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo.

- **IN OGNI CASO**

- a) Spese ed onorari di lite integralmente rifusi.

- **IN VIA ISTRUTTORIA**

- a) Ammettersi C.T.U. volta ad accertare, determinare e quantificare i danni patiti e patendi dagli odierni attori a seguito delle gravissime irregolarità gestorie poste in essere dalla banca convenuta sul deposito titoli agli stessi intestato, con formulazione del seguente quesito: *“Esaminata la documentazione prodotta in causa dalle parti nonché quella ulteriore o diversa che si renda necessaria per l'espletamento dell'incarico ricevuto, effettuati tutti gli accertamenti, le verifiche, gli accessi e quant'altro si renda*

necessario, voglia il Consulente Tecnico, previa analisi ed esame dei titoli oggetto di causa alla luce anche delle valutazioni date agli stessi dagli analisti primari di settore nei periodi di cui è causa, accertare e quantificare il valore corrente dei titoli di cui è causa, al fine di quantificare il danno subito dagli odierni attori sul proprio portafoglio a seguito delle operazioni di compravendita delle obbligazioni di cui è causa posta in essere dalla banca convenuta, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; determini inoltre il grado di rischiosità dell'investimento all'atto della sottoscrizione degli acquisti e la prevedibilità del default alla medesima epoca".

- b) Si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il mio codice identificativo personale, quale dipendente della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., oggi Cassa Di Risparmio del Veneto S.p.A., è, o è stato, quello presente sull'ordine di acquisto che mi si rammostra (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta) relativo all'acquisto di obbligazioni "ARG DEM S.U. 98/ EUR" datato 14/03/2000, ossia il codice **[REDACTED]**?
 2. Vero che il mio codice identificativo personale, quale dipendente della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., oggi Cassa Di Risparmio del Veneto S.p.A., è, o è stato, quello presente sull'ordine di acquisto che mi si rammostra (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta) relativo all'acquisto di obbligazioni "ARG LIT TV 98/05 IT1" datato 24/03/2000, ossia il codice **[REDACTED]**?

3. Vero che il mio codice identificativo personale, quale dipendente della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., oggi Cassa Di Risparmio del Veneto S.p.A., è, o è stato, quello presente sull'ordine di acquisto che mi si rammostra (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta) relativo all'acquisto di obbligazioni "ARG LIT TV 98/05 IITL" datato 11/09/2000, ossia il codice [REDACTED]
4. Vero che il mio codice identificativo personale, quale dipendente della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., oggi Cassa Di Risparmio del Veneto S.p.A., è, o è stato, quello presente sull'ordine di acquisto che mi si rammostra (doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta) relativo all'acquisto di obbligazioni "ARG LIT TV 98/05 LIT" datato 12/12/2000, ossia il codice [REDACTED]

Si indicano a testi:

➤ sui capitoli n. 1 la sig.ra [REDACTED],

➤ sui restanti capitoli sub. 2, 3 e 4 il sig. [REDACTED]

- c) Ci si oppone alle istanze istruttorie tutte avversarie, con particolare riferimento ai capitoli di prova richiesti da controparte ed ai docc. 14 e 15 allegati sempre dalla controparte.

[REDACTED]

9

✓



SENTENZA EX ART. 132, NUOVO TESTO, C.P.C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di ~~_____~~

~~_____~~
Ed invero le azioni proposte in causa dagli attori non sono azioni reali ma azioni di carattere personale - in quanto basate sull'obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta eliminazione del rapporto obbligatorio in base al quale il bene è stato consegnato - ed hanno per oggetto la dichiarazione di nullità, inesistenza, annullabilità o risoluzione dei contratti relativi alle operazioni di acquisto di bond Argentina conclusi con Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. - ora Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. - rispettivamente il 14.3.2000, il 24.8.2000, l'11.9.2000 e il 12.12.2000 e - esclusivamente da ~~_____~~ (cfr. doc.ti 6,7,8 e 9 di parte resistente)

Uguualmente deve dirsi per la domanda di risarcimento danni formulata quale conseguenza della richiesta risoluzione per inadempimento dei contratti in questione.

Nel merito deve essere accolta la domanda di nullità degli ordini di acquisto dei Bond Argentina in esame per violazione dell'art. 23 TUF e cioè per mancata stipulazione per iscritto del cd. "contratto quadro".

Tale domanda, diversamente da quanto sostenuto da parte



resistente - peraltro solo nel corso della discussione orale all'udienza del 20.1.11 - è stata tempestivamente proposta da parte attrice.

Va osservato che in atto di citazione a pag. 2 è stato espressamente richiesto che la Banca esibisse il contratto quadro d'apertura del rapporto titoli, posto che gli attori non avevano memoria di averlo sottoscritto. Affermavano quindi conseguentemente che "l'operazione oggi contestata è viziata sotto i seguenti profili: omessa stipula, nelle forme e modi di legge, del contratto, cosiddetto quadro, di apertura del rapporto titoli ex art. 30 regolamento Consob 11522/98". In sede di conclusioni in via principale è stata poi formulata domanda di dichiarazione di nullità degli ordini di acquisto in contestazione ai sensi degli artt. 21 e seguenti T.U.F..

In seguito alla comparsa di risposta della Banca resistente, nella quale si dava atto che nonostante le "pur accurate ricerche esperite presso la Filiale di [redacted] la Banca ha purtroppo dovuto constatare che nessun contratto-quadro risulta essere stato sottoscritto all'apertura del dossier" (cfr. pag. [redacted] ed ha conseguentemente proposto " nel caso in cui dovesse essere dichiarata la nullità degli investimenti per mancata sottoscrizione del contratto-quadro" domanda "non convenzionale di condanna della [redacted] al risarcimento del



danno (cfr. pagg. 5 e 8 comparsa di risposta), parte attrice nella prima memoria di replica, ex art. 6 D. Lgs. n. 5/03, ha espressamente eccepito - per quanto ve ne fosse bisogno - la violazione dell'art. 23 del T.U.F. per mancanza del cd. contratto quadro e quindi l'insanabile nullità delle operazioni finanziarie in contestazione ribadendo tutte le domande già proposte in citazione.

Non si vede pertanto come parte resistente possa affermare che non sarebbe stata proposta in causa la domanda di nullità degli ordini di acquisto in contestazione per mancata sottoscrizione del contratto quadro ex art. 23 T.U.F..

Oltre è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la prescrizione di forma, a pena di nullità, di cui all'art. 23 del d. lgs. 58/98, deve intendersi riferita al contratto quadro o master agreement, con la conseguenza che la sua mancata stipulazione determina la nullità dell'ordine conferito nel corso del rapporto e non vale a sanare il vizio il fatto che l'ordine sia stato conferito per iscritto dai clienti dal momento che l'ordine non ha il contenuto del contratto quadro non concluso. Il difetto di forma in questione comporta la nullità del negozio e non è ammissibile la convalida dello stesso stante la previsione di cui all'art. 1423 c.c. Si tratta di una nullità relativa quanto solo il



cliente è legittimario ad eccepirla e conseguentemente l'intermediario non è legittimato a far valere la nullità di operazioni distinte ed autonome rispetto a quelle oggetto della domanda proposta dall'investitore (cfr. da ultimo Tribunale Forlì 20.1.2010; Trib. Mantova 20.1.2009; Tribunale Alba 2.11.2010).

In ottemperanza pertanto al chiaro disposto dell'art. 23 del T.U.F. ed in conformità all'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato va pertanto accertata e dichiarata la nullità dei contratti di acquisto di bond Argentina sottoscritti da [redacted] il 14.3.00, il 20.3.00, l'11.9.00 e il 12.12.00.

La banca convenuta va quindi condannata alla restituzione della somma versata da parte attrice per l'acquisto pari ad € 153.194,62, così come risulta dalle note informative inviate dalla stessa Banca in relazione alle operazioni eseguite e agli importi addebitati. (doc. 1-4 di parte [redacted]).

Sull'importo di € 153.194,62 vanno attribuiti gli interessi nella misura maggiore tra il tasso dei BOT e il tasso legale in vigore dalla data di stipula dell'atto di citazione (8.1.09 doc. 4 di parte attrice) fino al saldo, non potendosi presumere la mala fede della banca fin dal 2000, poiché il default si è manifestato dopo più di un anno, e soprattutto in considerazione del rapporto

13

✓



di dipendenza che legava all'epoca la ██████████ alla Banca e delle mansioni dalla stessa svolte come risultanti dal documento prodotto sub. 1 dalla resistente.

Fino alla pronuncia della Corte di Cassazione, sez. Un. n. 19499/08, veniva ritenuto che non fosse dovuto alcun altro risarcimento del danno sotto il profilo richiesto della svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, pur trattandosi di debito di valore, perché la misura del tasso in vigore fino al 31.12.1996 era obiettivamente idonea a coprire sia il danno da perdita del capitale di acquisto sia il mancato lucro per l'interesse attivo riconosciuto su depositi bancari di importo consimile. Tale conclusione era fondata sull'art. 2, comma 185, della legge n. 662/96 (cd. finanziaria per il 1997), di modifica dell'art. 1284 c.c. con cui da un lato è stato reintrodotta dall'1.1.97 il tasso del 5% e dall'altro è stato previsto il costante adeguamento del saggio legale a mezzo decreto del Ministero del tesoro "tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno". Il tenore del citato articolo induceva a ritenere che la misura dell'interesse legale, così come via via adeguata dal Governo, fosse pari al tasso di inflazione registrato nell'anno. Al contempo la giurisprudenza di merito riteneva che l'investimento in Bot non assicurasse un rendimento migliore di quello già derivante dall'interesse le-



gale escludendo pertanto un risarcimento ulteriore. Con il recente arresto del 2008 le sezioni unite hanno rimarcato che nella realtà dell'esperienza positiva è normale tanto la spendita del denaro in relazione alla sua primaria destinazione allo scambio tanto il suo impiego in rassicuranti forme di remunerazione tali da consentire un rendimento costante superiore all'inflazione e, avendo individuato nei Bot a dodici mesi la forma più comune di investimento consimile, hanno constatato che il tasso di rendimento è stato sempre superiore al tasso legale di interesse, fatta eccezione per l'anno 1994. All'esito la corte ha affermato che "nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile, in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tal fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nell'eventuale differenza a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del 1° comma dell'art.



1284 c.c."

In accoglimento della domanda riconvenzionale [redacted] [redacted] va condannata a restituire alla Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. le obbligazioni Argentina in contestazione, nonché le somme percepite a titolo di cedole, pari ad € 7.802,66 , così come affermato dalla Cassa convenuta fin dalla comparsa di risposta e non contestato minimamente da parte attrice, oltre interessi al tasso maggiore tra quello legale e quello del Bot dalla notifica della domanda riconvenzionale , 1.1.93, al saldo effettivo.

Quanto alla domanda riconvenzionale concernente la condanna della [redacted] al risarcimento dei danni subiti dalla datrice di lavoro, Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., in conseguenza del grave inadempimento della stessa quale dipendente all'epoca dei fatti, si tratta di domanda che all'evidenza riguarda un rapporto diverso da quelli di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 5/03, e precisamente un rapporto rientrante in quelli contemplati dall'art. 409 c.p.c.

Conseguentemente ex art. 16, comma 6, del D. Lgs. 5/03 , previa separazione della predetta domanda riconvenzionale come da separata ordinanza in pari data, va disposta la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di competenza.



L'esito della controversia giustifica la compensazione di un quarto delle spese processuali tra Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. e [REDACTED]. I rimanenti tre quarti, liquidati come in dispositivo, vanno posti a carico della Cassa convenuta per il principio della soccombenza.

Vanno, invece, interamente compensate le spese processuali nei confronti di [REDACTED] essendo stato il difetto di legittimazione rilevato d'ufficio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di [REDACTED];
- 2) accerta e dichiara la nullità degli ordini di acquisto di bond Argentina del 14.3.00, 24.8.00, 11.9.00 e 12.12.00 e, conseguentemente, condanna la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. a pagare a [REDACTED] la somma di € 153.194,62 oltre interessi nella misura maggiore tra il tasso dei Bot e il tasso legale dall' 8.1.09 al saldo effettivo;
- 3) condanna [REDACTED] a restituire alla Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. le obbligazioni Argentina di cui agli ordini sopra indicati, nonché la somma di € 7.802,65, oltre interessi nella misura



maggiore tra il tasso dei Bot e il tasso legale dal
3.3.09 al saldo effettivo;

4) condanna la società convenuta al rimborso delle spese in favore di [REDACTED] nella misura di tre quarti, liquidati, tali tre quarti, in complessivi € 5.000.00, di cui € 200,00 per spese, oltre accessori di legge. Dichiarata interamente compensata tra le parti il rimanente quarto, nonché le spese processuali tra [REDACTED] e la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.

5) provvede come da separata ordinanza alla separazione della domanda ricorsivazionale proposta dalla Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. e condanna di [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento dei danni e alla trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di competenza.

Padova, il 20.1.11

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Chentelli

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dot. Clara Vidale

La presente sentenza è stata depositata in Cancelleria,

addì 18 MAG. 2011

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dot. Clara Vidale

[Signature]